



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA – Via Cesare Balbo, 43 - ☎ 06 47824327 - ☎ 06 47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: [unscp@live.it](mailto:unscp@live.it)

## PRIMO COMMENTO ALLA SENTENZA DI LAGONEGRO

La recentissima sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro è di estrema rilevanza, perché esamina la circolare della Ragioneria Generale dello Stato sulla presunta retroattività della norma sul galleggiamento contenuta nella legge di stabilità, e la ritiene errata, confermando invece in modo chiaro ed esplicito la NON retroattività

E' opportuno richiamare quanto sostenuto dall'Unione nel proprio documento dello scorso 14 gennaio, intitolato "DISCIPLINA CONTRATTUALE E ORDINAMENTALE DEI SEGRETARI - LA POSIZIONE DELL'UNIONE":

*“Contrariamente a quanto affermato da una recente nota della Ragioneria generale dello Stato, la norma è chiaramente non interpretativa, ma modificativa e peggiorativa della disciplina contrattuale, e quindi essa non può che disporre per l'avvenire. E' quindi del tutto destituita di ogni fondamento la posizione assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine ad una presunta possibilità di recupero di quanto erogato prima dell'entrata in vigore della norma. E' in ogni modo la stessa norma a fare chiarezza: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi”. Quindi prima della norma non vi era alcun divieto, e quindi le somme corrisposte prima della nuova norma sono ovviamente state corrisposte legittimamente e sono assolutamente irripetibili dall'Amministrazione. E' francamente sconcertante dover ribadire quanto la legge già dice.”*

Quanto sostenuto dall'Unione è pienamente confermato dalla sentenza, in particolare alle pagine 20 e 21, che si riportano:

**D'altra parte il legislatore, col citato comma 26 dell'art. 4 della l. n. 183/2011, dopo aver stabilito (al primo periodo) la nuove modalità di calcolo del "galleggiamento", ha previsto (al secondo periodo) il "divieto di corrispondere, a far data dall'entrata in vigore della norma, somme in applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL 16.5.2001**

diversamente conteggiate", aggiungendo l'inciso "anche se riferite a periodi già trascorsi".

Appare ovvio che, se il legislatore avesse considerato illegittime anche le somme difformemente calcolate ed erogate prima dell'entrata in vigore della legge, non avrebbe avuto motivo di effettuare quella precisazione.

L'inciso, invece, è stato inserito perché altrimenti il pagamento anche dopo l'entrata in vigore della legge, delle dette somme (relative a periodi anteriori all'1.1.2012) sarebbe stato pienamente legittimo.

Da quanto evidenziato discende che le somme corrisposte fino al 31.12.2011, in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001, applicando la maggiorazione sulla retribuzione di posizione comprensiva del "galleggiamento" (oppure quantificando in maniera disgiunta maggiorazione e galleggiamento) non costituiscono indebito oggettivo e la P.A., pertanto, non può rivendicarne la restituzione. Per tutto quanto esposto la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.

In ogni modo l'intera sentenza appare di grande interesse, e conferma ancora una volta la correttezza delle posizioni assunte dall'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali sulle modalità di calcolo del galleggiamento prima della norma della legge di stabilità.

Confidiamo quindi che TUTTI i Comuni (o Province) si attengano al principio chiarito dalla sentenza, e non inizino cause per la ripetizione delle somme LEGITTIMAMENTE erogate ai Segretari fino all'entrata in vigore della norma (01/01/2012), cause che apparirebbero chiaramente temerarie.

Confidiamo anche che la Ragioneria generale dello Stato, nell'alta funzione che svolge, possa correttamente rivedere la propria posizione, nello spirito di un rinnovato ragionevole equilibrio fra le esigenze del rigoroso contenimento delle spese e i diritti dei Segretari (come per ogni figura di dirigente pubblico) alla equa retribuzione della loro funzione apicale. Del resto l'Unione non ha mancato di riconoscere, anche nel recente passato, la correttezza delle posizioni assunte dalla Ragioneria su altre e differenti questioni<sup>1</sup>.

Occorre solo chiarire che la sentenza non affronta la questione di costituzionalità della norma, poiché essa non è stata sollevata (com'è di tutta evidenza, essendo in questione la restituzione di somme già percepite dal Segretario e non la percezione per l'avvenire).

Resta quindi ferma la convinzione dell'Unione sulla incostituzionalità complessiva della norma, incostituzionalità che verrà fatta valere negli altri giudizi in corso.

Lì 21.03.12

UNSCP

---

<sup>1</sup> Si veda anche qui il documento dell'Unione richiamato all'inizio, di cui si riporta un altro stralcio: "APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 D.L. N. 78/2010 - Appare invece corretta la posizione assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine all'inclusione dei diritti di Segreteria o dei compensi per scavalchi o reggenze o della indennità di direzione generale nel monte salari sui cui si applicano, oltre le soglie previste dalla norma, le riduzioni ivi previste. La direzione generale non è viceversa soggetta al taglio del 10% di cui all'art. 6 comma 3 del citato D.L., in quanto tale norma non riguarda i trattamenti economici retributivi dei dipendenti pubblici, che sono appunto oggetto dell'art. 9."